

## La sicurezza elettrica e il decreto legislativo 81/2008

Disponibile sul sito [Ispesl](#) una relazione sulle novità del D.Lgs. 81/2008 relative alla sicurezza elettrica. I nuovi obblighi, i lavori sotto tensione, le verifiche, le abrogazioni e le attese di futuri chiarimenti.

Pubblicità

google\_ad\_client

Da tempo l'Osservatorio [ISPESL](#) collabora con la rivista "[Ambiente & Sicurezza](#)" del Sole 24 Ore pubblicando relazioni che ci permettono di conoscere il parere dell'Istituto su alcuni degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Nel numero 13 di "Ambiente & Sicurezza" è stato ad esempio pubblicata una relazione dal titolo "[Sicurezza elettrica: le novità per il datore di lavoro sugli impianti e sulle apparecchiature](#)" che fa una panoramica delle novità apportate in questo specifico campo dal [Decreto legislativo 81/2008](#).

Quello che viene fornito è un primo quadro delle novità introdotte dal [decreto](#) in relazione sia alla regolamentazione esistente (D.P.R. n. 462/2001) sia alla regolamentazione abrogata, un quadro deve essere considerato come un primo "punto vista" che "potrà eventualmente consolidarsi a seguito di circolari o di chiarimenti da parte degli organi istituzionali preposti".

Ecco alcuni degli **argomenti trattati**:

- le novità degli **obblighi del datore**: l'articolo 80 stabilisce "che il datore di lavoro deve eseguire una [valutazione del rischio elettrico](#) tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze; i [rischi presenti](#) nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili";
- riguardo ai **requisiti di sicurezza** l'art. 81 riprende il concetto introdotto dalla legge n. 186/1968 secondo il quale "l'utilizzo di [norme](#) tecniche (condivise a livello di comitati tecnici riconosciuti) costituisce la conformità alla regola dell'arte";
- con l'articolo 82 sono stati considerati e aggiornati "gli aspetti regolamentati in precedenza dai D.M. 13 luglio 1990, n. 442, e D.M. 9 giugno 1980, ai fini delle deroghe di cui al comma 3, art. 395, D.P.R. n. 547/1955, per quel che riguardava la [sicurezza](#) dei **lavori sotto tensione**, effettuati su [impianti elettrici](#) alimentati a frequenza industriale con [tensione](#) nominale compresa tra i 1.000 e i 30.000 Volt e superiori ai 30.000 Volt";
- con l'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 sarà necessario fare riferimento, quale nuovo campo di applicazione del D.P.R. n. 462/2001, al **campo di applicazione** del [D.Lgs. 81/2008](#);
- l'art. 86 stabilisce che, ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli [impianti elettrici](#) e gli impianti di [protezione dai fulmini](#) siano periodicamente sottoposti a **controllo** secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza;
- in forza dell'art. 84 (*Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica*), dell'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 e in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, "è opportuno che tutti gli **impianti di protezione**, relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica risultano "non auto protette", ora siano denunciati";
- sebbene sia ancora in vigore il vecchio assetto normativo relativo a "fabbricazione, manipolazione o deposito di **materiali esplosivi**", con le recenti abrogazioni operate dal [D.Lgs. 81/2008](#) è ora "mancante un riferimento diretto alle verifiche obbligatorie degli [impianti elettrici](#) relativi

a questi luoghi": un problema che "dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti".

"Ambiente & Sicurezza" del Sole 24 Ore, n. 13 del 1 luglio 2008, "[Sicurezza elettrica: le novità per il datore di lavoro sugli impianti e sulle apparecchiature](#)", Fausto Di Tosto - primo tecnologo, Sezione Impianti e apparecchiature elettriche ISPESL (formato PDF, 1.32 MB).

Publicità  
google\_ad\_client



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[<- Sommario del numero](#)

[Articoli correlati in Sicurezza sul lavoro ->](#)